

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DI SAN BONIFACIO
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, C. 1, DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2024

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n.55 del 1996 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di San Bonifacio, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di San Bonifacio in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore".
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione, e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 e 12 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, così come previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 1/2018.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita,

l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e atti conseguenti, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018 e s.m.i.;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", nonché attività ed eventi di cui alla Circolare del capo Dipartimento Protezione civile n. 6 del 6 agosto 2018;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
 - g) Attività di attuazione del vigente Piano comunale della Protezione civile.
- 3) Ad esclusione delle attività emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018, ogni altra attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
- 5) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene, in collaborazione con il GCVPC:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Volontari;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12;
 - Il registro dei mezzi e delle attrezzature.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.
- 6) Il GCVPC è tenuto a trasmettere al Comune:

- i dati dei Volontari iscritti
- un report dell'attività svolta al 31/12 di ogni anno dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo con puntuale indicazione delle adunanze e deliberazioni.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Al GCVPC non possono iscriversi i minorenni.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;
 - autocertificazione in carta libera di possesso degli stessi requisiti richiesti per accedere agli uffici della PA.
- 5) I Volontari devono presentare il certificato di idoneità medica, sia all'ammissione nel Gruppo, sia con cadenza annuale.
- 6) L'ammissione formale avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve dare comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Al termine del periodo di prova, il Sindaco, sentito il Coordinatore Operativo, verificherà l'esito dell'attività di affiancamento e, valutata la qualità dell'attività svolta dal volontario in prova, procederà all'ammissione o al diniego e la comunicherà all'interessato. In caso di rigetto, il Sindaco deve darne motivata comunicazione scritta all'interessato e al Coordinatore Operativo.

3) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino identificativo di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del presente Regolamento.

Della consegna di tale materiale viene redatto apposito verbale

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dall'interessato in forma scritta all'Ufficio Protocollo del Comune e per conoscenza al Coordinatore Operativo;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo non autorizzato, improprio, non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- e) mancato rispetto dei doveri dei Volontari di cui all'art. 9.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli art. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) il volontario, nello svolgimento delle varie attività addestrative ed operative, può rifiutarsi di assolvere a compiti giudicati pericolosi per la propria incolumità, motivando tale rifiuto al Coordinatore.

6) il volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni; a esprimere il suo voto in Assemblea; a candidarsi alle elezioni di tutti gli Organismi elettivi del Gruppo una volta acquisita la qualifica di "Volontario effettivo".

Art. 9 - Doveri dei volontari e Sanzioni disciplinari

1) L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.

Costituiscono norme di Gruppo:

- a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
- b) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- c) la maturazione di un elevato spirito di servizio;
- d) la capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
- e) la capacità di instaurare il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- f) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.

2) Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- f) astenersi dal divulgare o diffondere informazioni ed immagini relative all'attività di GCVPC sul web, con particolare riferimento ai social network, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore Operativo e dal Sindaco;
- g) astenersi dai rapporti con la stampa che rimangono di competenza del Sindaco;

- h) mantenere la riservatezza ove, in ragione all'ufficio svolto, vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura devono rimanere riservate;
- i) non abbandonare o interrompere il servizio, se non su disposizione del Coordinatore operativo o per gravi casi evidenti comunicati allo stesso;
- l) accettare e osservare puntualmente le disposizioni del presente Regolamento e le direttive emanate dall'Amministrazione comunale;
- m) non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile comunale;
- n) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal coordinatore;
- o) non utilizzare veicoli e mezzi della Protezione civile comunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione.
- p) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione civile ed evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del gruppo.

3) Sanzioni disciplinari e principio di gradualità.

Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione temporanea;
- d) espulsione.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono comminate dal Coordinatore per violazioni commesse dal Volontario e dal Sindaco per quelle commesse dal Coordinatore. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono sempre comminate dal Sindaco, a seguito di istruttoria.

Tutte le sanzioni sono comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità, di gradualità e del contraddittorio, oltreché del diritto di difesa.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Gli organi del GCVPC rimangono in carica per 5 anni.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.
- 6) Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto per i punti a), b) e c). Per i restanti punti per voto palese.
- 7) Delle riunioni dell'Assemblea dei Volontari è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo, che lo invia al competente Ufficio Comunale per la conservazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Sindaco o suo delegato.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo, che lo invia al competente Ufficio Comunale per la conservazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni, ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale presso il Comune di riferimento, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile presso il Comune di riferimento. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento, ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Il Coordinatore operativo si avvale, per lo svolgimento delle attività e funzioni assegnate, della collaborazione degli uffici comunali preposti.

Art. 14 – Elezioni per nomina Coordinatore, Vice-Coordinatore e Consiglio Direttivo effettuate dall'Assemblea Straordinaria

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza

del mandato e qualora necessario entro 30 (trenta) giorni successivi all'intervenuta vacanza della carica. A tal fine, il Coordinatore provvede a convocare, dandone notizia per iscritto a ciascun volontario tramite e-mail, provvedendo all'affissione presso la sede operativa del Gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Protezione Civile comunale, l'Assemblea straordinaria del Gruppo finalizzata all'elezione del Coordinatore, del Vice-Coordinatore e del Consiglio Direttivo, indicando luogo, data e ora di svolgimento della seduta assembleare. L'Assemblea Straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato. L'Ufficio di Protezione Civile del Comune cura e supporta il procedimento elettorale relativo agli Organi elettivi del GCVPC.

Nello specifico, si procede come indicato in seguito.

Per le elezioni di Coordinatore e Vice-Coordinatore dei Volontari:

i Volontari aventi diritto, con almeno 3 anni di servizio come volontari effettivi, possono avanzare la propria candidatura. Esauriti gli interventi per l'avanzamento di candidature, il personale comunale incaricato elenca i nomi dei candidati e provvede a distribuire le schede elettorali, chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato, scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome. Ultimato lo scrutinio, viene reso noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti rispettivamente Coordinatore e Vice-Coordinatore dei Volontari, chi nell'ordine abbia ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini la parità tra due candidati, la carica viene assegnata al più giovane d'età.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 Volontari, oltre al Sindaco, o suo delegato, che lo presiede:

i Volontari aventi diritto, con almeno 2 anni di servizio come volontari effettivi, possono avanzare la propria candidatura. Esauriti gli interventi per l'avanzamento di candidature, il personale comunale incaricato elenca i nomi dei candidati e provvede a distribuire le schede elettorali, chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare fino ad un massimo di 3 candidati, scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome. Ultimato lo scrutinio, verrà reso noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti coloro che nell'ordine abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini la parità tra due o più candidati, la carica viene assegnata ai più giovani d'età.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, previo parere del Sindaco, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i

primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC ed utilizzabili esclusivamente per le finalità istituzionali;

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

8) Ogni decisione che implica impegno di spesa deve essere concordata con congruo anticipo con gli Uffici Comunali ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 1/2018.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune; mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e contabile del GCVPC comunale e ne è responsabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Il Comune cura e supporta il procedimento elettorale relativo agli organi elettivi del GCVPC.

2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in

materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18 - Disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 in quanto compatibile, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché della Direttiva n.55 del Garante per la protezione dei Dati Personali del 7.3.2019, il Titolare del Trattamento dei dati, posto che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 dispone che il trattamento dei dati possa essere effettuato esclusivamente da parte di soggetti autorizzati e che alla luce della complessità organizzativa e la numerosità dei soggetti che devono essere autorizzati a trattare i dati, nomina il Coordinatore Operativo del GCVPC in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali tra i collaboratori così tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e di limitazione nel trattamento delle informazioni acquisite.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente.